

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIETRASANTA

(APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56
DEL 31/10/2008)

CAPO I

FINALITA'

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, ed in particolare quelle emanate dalla Regione Toscana, L. R. 3 gennaio 2005 n. 6, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pietrasanta a organismi esterni.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente normativa gli impianti sportivi di pertinenza scolastica.

CAPO II

NORME GENERALI

Articolo 2 – Soggetti

1. Ove il Comune di Pietrasanta non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, ne affida la gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
2. In via subordinata, e particolarmente nel caso in cui le procedure di selezione di cui agli articoli successivi abbiano esito infruttuoso, il Comune di Pietrasanta può affidare la gestione delle strutture a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3 – Commissione comunale di controllo

1. Nella scelta del gestore, il Comune di Pietrasanta adotterà tra l'altro i seguenti criteri:
 - garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti di cui all'art 2 che ne facciano richiesta;
2. A tal fine il Comune di Pietrasanta può istituire un'apposita commissione di controllo sulla gestione degli impianti affidati per verificare in particolare la disciplina dell'accesso alle strutture e per eventualmente individuare ed integrare le modalità di accesso e fruizione degli impianti affidati.

Articolo 4 – Modalità di affidamento della gestione

1. La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti avviene, in via ordinaria, con la procedura dell'avviso pubblico.
2. L'avviso contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, almeno l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, oltre allo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente proprietario e il gestore.
3. L'Amministrazione Comunale può provvedere mediante procedura negoziata ove consentito dalla vigente normativa, in casi eccezionali e motivati, quando ricorrano i presupposti dei casi contemplati nel D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
4. La procedura negoziata può espletarsi in forma concorrenziale o non concorrenziale.
5. In generale si può procedere mediante procedura non concorrenziale quando:
 - la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto determinato;
 - quando la prestazione da rendere in favore dell'Amministrazione è presupposto indispensabile per l'acquisizione a qualsiasi titolo nel patrimonio comunale dell'impianto sportivo oggetto della prestazione ed altresì ricorrano gli estremi del superiore interesse pubblico alla acquisizione dell'impianto sportivo;
 - quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche col tempo necessario per l'esperimento della procedura concorrenziale;

- quando sussista l'impossibilità di ottenere altrimenti un'adeguata prestazione che deve risultare in considerazione del suo oggetto o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell'ente o in rapporti contrattuali in corso.
6. Al di fuori dei casi di cui ai punti 3, 4 e 5 si ricorre alla procedura negoziata in forma concorrenziale.

Articolo 5 – Criteri di selezione del contraente

1. La selezione del soggetto gestore, in tutti i casi di cui all'art. 4, avverrà con attribuzione di priorità riferita alle seguenti caratteristiche:

- a) esperienza di gestione di impianti destinati alla medesima sportiva tipica dell'impianto;
- b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, documentata da iniziative relative alla disciplina sportiva principale praticabile nella struttura organizzate in collaborazione con organismi associativi operanti nei settori dello sport e dei servizi al cittadino.
- c) affidabilità economica.
- d) qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati; a tal fine saranno valutate le qualifiche rilasciate dagli enti e dalle federazioni sportive riconosciute ed affiliate al CONI relative alla disciplina sportiva principale praticabile nella struttura;
- e) compatibilità dell'attività sportiva tipica dell'organismo richiedente con quella principale praticabile nell'impianto oggetto di affidamento.

2. Inoltre, e particolarmente nel caso di impianti che per caratteristiche strutturali siano particolarmente idonei alla pratica sportiva di base, sarà ulteriore criterio di selezione l'esperienza nell'organizzazione di attività per i giovani, la prima infanzia, i diversamente abili, gli anziani, l'agonismo, l'integrazione di categorie a rischio sociale.

Articolo 6 – Gestioni a titolo oneroso

1. Ove la gestione sia prevista a titolo oneroso per il Comune o per l'affidatario, l'affidamento sia con gara che con procedura negoziata avverrà previo espletamento delle procedure di scelta del contraente previste dalle vigenti disposizioni di legge, e comunque con i criteri elencati all'art. 5.

2. In tal caso l'avviso conterrà inoltre l'importo del canone minimo che si intende percepire o del contributo o corrispettivo a base d'asta posto a carico del Comune medesimo, e gli importi delle tariffe d'uso determinate dal Comune di Pietrasanta ai sensi del successivo art 9.

Articolo 7 – Progetti

I soggetti partecipanti alla selezione dovranno inoltre presentare un progetto che evidenzia tra l'altro:

- a) i profili economici e tecnici della gestione;
- b) le attività nei settori elencati al precedente art 6.
- c) le eventuali ulteriori migliorie sia sul piano tecnico- gestionale che su quello delle attività.

Articolo 8 – Provvedimento di affidamento

L'affidamento avviene con specifico provvedimento del dirigente comunale competente che ne approva altresì la relativa convenzione.

Articolo 9 – Tariffe d'uso

In materia di tariffe d'uso, il gestore si conformerà a quanto disposto dagli organi di governo competente per materia con apposito provvedimento.

Articolo 10 – Contenuti della convenzione

La convenzione contiene i seguenti elementi:

- durata dell'affidamento, con un massimo di sei anni;
- indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura;
- oneri a carico del gestore (di norma: utenze, ordinaria manutenzione, custodia, pulizie);
- oneri a carico del Comune di Pietrasanta (di norma: straordinaria manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici);
- in materia di tariffe d'uso, obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dal Consiglio Comunale con apposito provvedimento;
- modalità del controllo da parte dell'ente affidatario;
- modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune di Pietrasanta, sia da parte della società sportiva, ed inoltre modalità di rescissione consensuale;
- penali in caso di inadempienza;
- obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T;
- riserva di accesso gratuito per il Comune per un massimo di venti giornate annuali.